



## ASSOCIAZIONE ITALIANA PERITI PER IL TRASPORTO

### *Dichiarazione di intenti e linee guida in materia di privacy*

#### **PREAMBOLO**

---

Da molti anni ormai è consolidata e diffusa una filosofia di miglioramento continuo che investe virtualmente tutte le attività produttive e di servizio. Il miglioramento della qualità comporta l'orientamento al cliente e la periodica verifica del livello di standard del proprio operato. L'ultimo fine della qualità è la soddisfazione del cliente, e recentemente anche il suo diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali.

La **AIPerT** ha sempre seguito e recepito l'evoluzione legislativa della legge in materia di privacy. In occasione della emanazione del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 a tutti noto come Codice in materia di protezione dei dati personali, ha deciso di sostenere una posizione ufficiale.

La posizione **AIPerT** esprime un unificato schema di conformità per i propri associati i quali si armonizzano e si riconoscono nel disegno interpretativo di un comune *modus operandi* in materia di privacy.

#### **DICHIARAZIONE DI INTENTI**

---

La stima del danno comporta per il Perito una delicata e sofisticata consulenza che implica massima serietà deontologica e cura professionale. Di per sé, e indipendentemente dal settore merceologico considerato, la attività di stima dei danni e delle avarie conseguenti un complesso corredo di situazioni legate ad un evento di sinistro; attività che richiedono un equilibrato uso di tecniche metrologiche e di giuste interpretazioni giuridiche.

Il perito è da sempre impegnato nella massima riservatezza delle informazioni della clientela, e implicitamente, assume un impegno di segretezza e discrezione nei confronti dei fatti e delle persone di cui viene a conoscenza. A questa costitutiva attitudine professionale e personale il Perito oggi aggiunge l'impegno del Codice per la privacy.

La **AIPerT** invita i propri associati a formalizzare ed adottare le prassi e le misure tecnologiche sostenibili per raggiungere nei termini di legge la conformità ai requisiti mandatori.

In particolare **AIPerT** raccomanda di perseguire un giusto adeguamento della propria attività trattamento delle informazioni professionali ricorrendo, dove necessario, a misure procedurali e tecnologiche sia per la conservazione che per la cura di dati su supporto informatico e cartaceo.

La **AIPerT** indica gli elementi di maggiore rilevanza ai fini dell'autoregolamentazione così da tracciare un elementare lista di riscontro cui gli associati fanno riferimento nella propria condotta.



## LINEE GUIDA

Il Perito che nello svolgimento della propria attività adotta prassi idonee per la salvaguardia e la tutela del dato personale si dota di documenti adeguati al riscontro da parte dell'Autorità del Garante secondo quanto da essa indicato. Questa politica della sicurezza deve essere resa con una pubblica dichiarazione e un impegno scritto ad attenderla entro i termini di legge.

### **Adempimento del Documento Programmatico della Sicurezza**

Insieme alle prassi scritte e documentali formalizzate nel Documento Programmatico della Sicurezza (DPS), il Perito revisiona i propri strumenti tecnologici con particolare attenzione alle misure minime di sicurezza per la strumentazione automatica di hardware e software. Egli è consapevole del Disciplinare Tecnico dell'Allegato B del Decreto Legge 196/03 del cui contenuto porta a conoscenza i propri collaboratori provvedendo ad una essenziale sensibilizzazione e formazione.

### **Ruoli e figure per la privacy**

Il Perito che svolge le attività professionali in modo multi-disciplinare con altri collaboratori, o in contitolarità con altri colleghi, è tenuto a definire un organico disegno di responsabilità e di figure professionali secondo quanto definito dalla prescrizioni di legge. In particolare un Titolare del trattamento delega e nomina uno o più Responsabili; questi, a loro volta, delegano e nominano con opportuna prassi sottoscritta uno o più Incaricati i quali sono tenuti alla conoscenza della politica della privacy in relazione alle attività peritali.

### **L'informativa e il consenso**

Il Perito è impegnato a fornire opportuna e completa Informativa ai propri clienti e ai propri fornitori in merito alla propria posizione nei confronti degli adempimenti del Codice per la Privacy; allo stesso tempo, egli recepisce le informative degli interlocutori che professionalmente sono coinvolti in un trattamento di dati personali.

### **L'adeguamento tecnologico e le misure minime**

Il Perito dotato di tecnologia informatica si assicura di avere strumenti hardware e software curando soprattutto le misure minime indicate dal Disciplinare Tecnico allegato con il Codice della Privacy.

La nostra associazione raccomanda soprattutto di provvedere ad un semplice sistema di credenziali per il controllo di accesso sugli elaboratori elettronici non trascurando anche la protezione e la tutela del materiale cartaceo così vitale nella attività delle pratiche di perizia.

Nei casi in cui il Perito si appoggi ad una fornitura esterna, egli richiederà una attestazione al proprio informatico affinché risulti chiara e conforme la situazione dei dati personali anche quando il sistema ed i suoi contenuti riservati sono potenzialmente esposti a ordinaria manutenzione ovvero interazione con servizi esterni.

### **La formazione e l'aggiornamento**

Il Perito è consapevole di operare in una realtà tecnologicamente dinamica e in continua progressione, si impegna pertanto alla frequentazione di eventi formativi che possano dargli strumenti di aggiornamento e riconoscimenti accreditati in ambito privacy.

La nostra associazione raccomanda l'adesione dei propri associati alle iniziative di formazione come espressione di una credibile professionalità.